



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-07-2014 (punto N 31)

Delibera

N 586

del 14-07-2014

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile PAOLO BANTI

Estensore SABRINA NUTI

Oggetto

Stagione venatoria 2014-2015: prelievo in deroga della specie storno e piccione.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

SIMONCINI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

CECCARELLI

EMMANUELE BOBBIO

SARA NOCENTINI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

VISTO il Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221" (Rep. atti n. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni);

VISTA la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" ed in particolare l'articolo 38 che modifica l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131;

VISTO in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga previa richiesta delle Province interessate e verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS

l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che le specie storno e piccione hanno causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati riferiti dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

VISTA la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (*sturnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri stati membri della UE;

VISTA la nota inviata da ISPRA in data 5 febbraio 2009 prot. 3247 relativa al controllo dei piccioni (*Columbia livia* forma domestica);

DATO ATTO della richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali alla UE per l'inserimento dello storno fra le specie cacciabili in Italia;

VISTI i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di storno nidificanti in Toscana, agli atti presso il Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali";

DATO atto che negli anni 2003-2012 sono stati accertati oltre 1.1 milioni di euro di danni da storno (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995), così ripartiti:

Anno	storno	avifauna n.d.
2003	€ 163.702	€ 57.979
2004	€ 85.523	€ 34.232
2005	€ 65.187	€ 11.475
2006	€ 90.003	€ 56.493
2007	€ 116.600	€ 94.022

2008	€ 88.524	€ 38.119
2009	€ 54.141	€ 20.566
2010	€ 162.380	n.d.
2011	€ 129.224	n.d.
2012	€ 158.781	n.d.
Totale	€ 1.114.065	€ 312.886

DATO atto che i danni da storno registrati nel 2013 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro € 173.831,60 così ripartiti a livello provinciale:

Anno 2013	Danni Storno
Arezzo	855,70
Firenze	16.531,90
Grosseto	n.d.
Livorno	14.024,90
Lucca	7.347,80
Massa Carrara	10.662,10
Pisa	9.737,72
Pistoia	82.743,00
Prato	1.782,13
Siena	30.146,40
Totale	€ 173.831,65

CONSIDERATO che, nonostante mirati prelievi in deroga autorizzati negli ultimi anni, nel 2013 si è registrato un consistente ed antieconomico incremento dei danni causati da storni alle coltivazioni;

CONSIDERATO altresì che nel 2013 sono stati accertati danni provocati alle colture anche dalla specie piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) e che gli stessi ammontano a complessivi Euro € 39.673,23 così ripartiti a livello provinciale (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995):

Anno 2013	Danni Piccione
Arezzo	697,67
Firenze	n.d.
Grosseto	n.d.
Livorno	n.d.
Lucca	9.900,00
Massa Carrara	n.d.
Pisa	n.d.

Pistoia	24.273,00
Prato	550,00
Siena	4.252,56
Totale	39.673,23

DATO ATTO che i suddetti dati sono quelli ufficiali rilevati dalle province a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici qualificati, interni e convenzionati, e dai tecnici incaricati dagli ATC e successivamente trasmessi alla Regione Toscana, anche attraverso l'infrastruttura informatica appositamente predisposta;

DATO ATTO che nel 2013 la Regione Toscana con la deliberazione GR 712 del 26 agosto 2013 ha approvato un provvedimento applicativo delle deroghe ai sensi dell'articolo 9, lettera a), della direttiva 2009/147/CE a carico della specie storno per prevenire gravi danni all'agricoltura che autorizzava gli abbattimenti secondo modalità e tempi espressamente stabiliti;

VISTE le relazioni sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori, inviate ogni anno al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992 e dell'articolo 37 quinquies, comma 4 della l.r. 3/1994, agli atti presso il Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali;

DATO atto che gli storni prelevati in deroga in Toscana negli ultimi anni, in applicazione di provvedimenti regionali finalizzati a prevenire gravi danni alle colture agricole, quali risultano dalle suddette relazioni annuali, sono complessivamente n. 245.999 con una media annuale di circa 49.000 capi:

Anno	Capi prelevati
2008	52.304
2009	54.695
2010	-----
2011	31.194
2012	45.846
2013	61.960
TOTALE	245.999

DATO atto che nel 2013 le province di Arezzo, Firenze, Pisa e Siena hanno approvato ed attuato sui propri territori provvedimenti di controllo faunistico a carico della specie storno, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

Provincia	Capi autorizzati	Capi prelevati
Arezzo	20.000	19.797
Firenze	2.500	2.425

Pisa	4.000	553
Siena	indeterminato	551
Totale	26.500	23.326

CONSIDERATO pertanto che nel 2013 i prelievi a carico della specie storno, effettuati in Toscana per prevenire gravi danni alle colture agricole in applicazione della deliberazione GR 712 del 26 agosto 2013 e dei provvedimenti provinciali di controllo faunistico approvati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994, sono stati complessivamente 85.286;

CONSIDERATO che nel 2014 le Province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena hanno comunicato di avere i presupposti necessari per procedere all'autorizzazione di interventi di controllo a carico della specie storno per prevenire gravi danni alle colture agricole;

RITENUTO pertanto opportuno indicare in 60.000 il numero di capi complessivamente prelevabili in Toscana nel 2014 in attuazione del presente provvedimento, tenuto conto dei dati statistici sui danni in nostro possesso, delle caratteristiche produttive dei singoli territori provinciali, nonché dell'entità degli abbattimenti realizzati nelle singole province;

RITENUTO opportuno procedere ad una ripartizione del suddetto contingente fra le Province interessate dal presente provvedimento, sulla base dei danni pregressi accertati, delle caratteristiche dei territori e degli abbattimenti realizzati, come segue:

Anno 2014	Storni prelevabili
Arezzo	0
Firenze	7.500
Grosseto	0
Livorno	5.700
Lucca	3.700
Massa Carrara	3.700
Pisa	6.200
Pistoia	16.500
Prato	850
Siena	15.850
Totale	60.000

DATO atto che i cacciatori sono tenuti ad annotare ogni singolo capo abbattuto, subito dopo il recupero, negli appositi spazi previsti nel tesserino venatorio regionale;

RITENUTO opportuno, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo:

- che i cacciatori provvedano a comunicare alla Provincia di residenza il numero dei capi di storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 10 novembre 2014,
- che le Province trasmettano le risultanze del suddetto monitoraggio alla competente struttura della Giunta regionale entro 17 novembre 2014;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire interventi di controllo sulla specie storno coordinati su scala regionale, di invitare le Province a non eseguire interventi di controllo sulla specie per prevenire gravi danni alle colture agricole ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994, nei periodi e nei territori interessati dal presente provvedimento;

VISTA la lettera di richiesta istruttoria inviata alle Province in data 19 marzo 2014, prot. AOOGR/75859/U.090 agli atti presso il Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali";

VISTE le richieste di prelievo in deroga e le successive integrazioni istruttorie inviate dalle Province toscane ai sensi del suddetto articolo 37 quater della l.r. 3/1994, conservate agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali" da cui si evince la situazione qui di seguito riassunta:

1) PROVINCIA DI AREZZO

- specie richiesta: piccione (*Columbia Livia* varietà domestica)
- colture danneggiate: girasole, cereali, foraggiere.
- localizzazione dei danni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Marciano.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: cannoncini, nastri e palloni predator.

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
- colture danneggiate: uva, girasole, frutta e mais.
- localizzazione dei danni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Caviglia, Civitella V., Marciano, Cortona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi.
- periodo di concentrazione degli stessi: maggio-dicembre con maggiore concentrazione da fine agosto a metà dicembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: spari a salve ed interventi di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: limitato.
- richiesta prelievo in deroga: su tutto il territorio provinciale.

2) PROVINCIA DI FIRENZE

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
- colture danneggiate: seminativi, vite, olivo e frutteti.
- localizzazione dei danni: Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Vicchio e Vinci.
- periodo di concentrazione degli stessi: maggio-giugno, settembre-ottobre e ottobre-dicembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori acustici, visivi e spari a salve ed interventi di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: difficilmente efficaci se non rafforzati da interventi di abbattimento, a causa dell'assuefazione ai sistemi stessi.
- richiesta prelievo in deroga: su tutto il territorio provinciale.

3) PROVINCIA DI LIVORNO

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
- colture danneggiate: frutteti, ortaggi, oliveti, vigneti.
- localizzazione dei danni: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Suvereto.
- periodo di concentrazione degli stessi: maggio-giugno, agosto-novembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: spari a salve, detonatori a gas, palloni predator e altri dispositivi visivi ed acustici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: temporaneo.
- richiesta prelievo in deroga: su tutta l'aera continentale della provincia.

4) PROVINCIA DI LUCCA

- specie richiesta: piccione (*Columbia Livia* varietà domestica).
- colture danneggiate: soia, girasole e mais.
- localizzazione dei danni: Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Porcari.
- periodo di concentrazione degli stessi: aprile-maggio e agosto-dicembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: cannoncini a gas e palloni predator oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: trascurabile.
- richiesta prelievo in deroga: nei Comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Porcari.

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
- colture danneggiate: vite, olivo, frutteti e girasole.
- localizzazione dei danni: Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia e Porcari.
- periodo di concentrazione degli stessi: aprile-agosto e settembre-gennaio.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: master seed guard, palloni predator, cannoncini a gas.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: trascurabili.
- richiesta prelievo in deroga: nei Comuni di Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta e Porcari.

5) PROVINCIA DI MASSA CARRARA

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
- colture danneggiate: vite.
- localizzazione dei danni: Aulla, Carrara, Massa, Fivizzano, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli..
- periodo di concentrazione degli stessi: da settembre a gennaio.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori acustici.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: scarsa efficacia.
- richiesta prelievo in deroga: su tutto il territorio provinciale.

6) PROVINCIA DI PISA

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
- colture danneggiate: oleoproteaginoso, cereali, vite, olivo e frutteti.
- localizzazione dei danni: Calci, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Lari, Pisa, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Volterra
- periodo di concentrazione degli stessi: aprile-agosto e settembre-novembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: palloni predator, nastri colorati o riflettenti, spaventapasseri, apparecchi acustici, oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: efficacia limitata ai primi giorni di utilizzazione.
- richiesta prelievo in deroga: su tutto il territorio provinciale.

7) PROVINCIA DI PISTOIA

- specie richiesta: piccione (*Columbia Livia* varietà domestica)

- colture danneggiate: cereali e oleoproteaginose.
 - localizzazione dei danni: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese.
 - periodo di concentrazione degli stessi: marzo-giugno, luglio-dicembre.
 - sistemi preventivi di dissuasione e controllo: acustici, ottici e meccanici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
 - esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: non positivo.
 - richiesta prelievo in deroga: nei Comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese.
-
- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*)
 - colture danneggiate: cereali, frutteti, oliveti e vigneti.
 - localizzazione dei danni: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.
 - periodo di concentrazione degli stessi: giugno-luglio, settembre ed ottobre-novembre.
 - sistemi preventivi di dissuasione e controllo: acustici, ottici e meccanici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
 - esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: non positivo.
 - richiesta prelievo in deroga: nei Comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.

8) PROVINCIA DI PRATO

- specie richiesta: piccione (*Columbia Livia* varietà domestica).
 - colture danneggiate: seminativi e granaglie stoccate.
 - localizzazione dei danni: Montemurlo e Prato.
 - .- periodo di concentrazione degli stessi: marzo-giugno, luglio-dicembre.
 - sistemi preventivi di dissuasione e controllo: acustici, ottici e meccanici oltre a interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
 - esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: limitato.
 - richiesta prelievo in deroga: su tutte le aree interessate da coltivazioni.
-
- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).
 - colture danneggiate: seminativi, vite, olivo e frutteti.
 - localizzazione dei danni: Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Prato.
 - periodo di concentrazione degli stessi: da giugno a novembre.
 - sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori ottici, acustici, cannoncini a gas, .
 - esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: scarso.
 - richiesta prelievo in deroga: su tutti i terreni ad uso agricolo ed in tutte le aree interessate da coltivazioni e nei cento metri da esse.

9) PROVINCIA DI SIENA

- specie richiesta: piccione (*Columbia Livia* varietà domestica).
- colture danneggiate: seminativi e granaglie stoccate.
- localizzazione dei danni: Castellina in Chianti, Cianciano Terme, Chiusi, Colle di Val D'Elsa, Montepulciano.
- periodo di concentrazione degli stessi: primavera e autunno.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: spari a salve, detonatori a gas, palloni terrifici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: temporaneo.
- richiesta prelievo in deroga: su tutto il territorio provinciale interessato da colture erbacee in pieno campo.

- specie richiesta: storno (*Sturnus vulgaris*).

- colture danneggiate: frutteti, oliveti, vigneti e oleaginose.

- localizzazione dei danni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Siena e Sinalunga.

- periodo di concentrazione degli stessi: dal 15 maggio al 15 luglio, dal 1 agosto al 10 ottobre, dal 20 ottobre al 20 dicembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: spari a salve, detonatori a gas, palloni terrifici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: temporaneo.

- richiesta prelievo in deroga: su tutto il territorio interessato da colture di olivo, vite e frutteti.

DATO atto che i dati sui danni dichiarati dalle province toscane non tengono conto delle aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 49/1995 e neppure dei danni arrecati alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

DATO atto che lo storno, dopo il cinghiale e il capriolo, è la terza specie responsabile dei danni alle coltivazioni agricole in Toscana e che i danni causati dallo storno costituiscono in alcune province circa 1/3 dei danni complessivi rilevati;

CONSIDERATO che i danni alle coltivazioni agricole della Toscana, come evidenziati dalle province e dalle organizzazioni professionali agricole, sono gravi per l'agricoltura toscana;

DATO ATTO che la Toscana, essendo interessata da pianura solo per l'otto per cento del territorio, ha prevalentemente produzioni di alta qualità e non di quantità con un mercato selezionato. Pertanto i danni agli oliveti, ai vigneti e ai frutteti causati dagli storni e ai seminativi causati dai piccioni per gli agricoltori toscani sono particolarmente gravosi perché strettamente collegati a perdite di mercato;

DATO atto che in Toscana sono presenti 23.607 unità tecnico-economiche (UTE) con vigneti con una superficie media di 2,45 ettari, distribuite in percentuali diverse in tutte le province della Regione, e che oltre la metà delle UTE ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro;

RILEVATO altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 67 % del totale delle superfici a vite in Toscana;

RILEVATO altresì che la viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale con un valore economico registrato nel 2012 pari a 329 milioni di euro, corrispondenti al 13% del valore complessivo dei prodotti delle coltivazioni e della zootecnia;

DATO atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva

presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

DATO atto altresì che sono presenti in Toscana circa 15 milioni di piante di olivo diversamente distribuite sul territorio delle province;

CONSIDERATO quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

VISTA la misura C.1.1 azione a) "Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica" del Piano Regionale Agricolo e Forestale (P.R.A.F.) 2012–2015 approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 che prevede risorse per interventi di carattere preventivo e dissuasivo sul territorio regionale e che tali risorse ammontano, nel quinquennio 2009-2013, a oltre 3.5 milioni di euro;

RITENUTO quindi prioritario ridurre tali eventi dannosi soprattutto per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

PROVVEDUTO ad inviare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) una proposta di deliberazione con contestuale richiesta di parere relativo alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) e alla specie piccione (*Columbia Livia* varietà domestica);

VISTO il parere inviato da ISPRA in data 1 luglio 2014, prot. 0027073 agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali" relativo alla specie storno (*Sturnus vulgaris*);

VISTO il parere inviato da ISPRA in data 09 luglio 2014, prot. 0028394 agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali" relativo alla specie piccione (*Columbia Livia* varietà domestica);

VISTO il parere inviato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) - Università degli studi di Firenze – in data 1 luglio 2014 agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali" relativo alla specie storno (*Sturnus vulgaris*);

VISTO il parere inviato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) - Università degli studi di Firenze – in data 1 luglio 2014 agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali" relativo alla specie piccione (*Columbia Livia* varietà domestica);

DATO ATTO di aver preso in considerazione tutte le osservazione formulate nei suddetti pareri, come risulta dalle motivazioni riportate in premessa e dalle conseguenti deliberazioni;

VISTE le richieste di abbattimento in deroga provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, giustificate dai gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

PRESO ATTO delle osservazioni degli Ambiti territoriali di caccia;

DATO atto che è stata effettuata un'attenta valutazione delle richieste di autorizzazione del prelievo in deroga presentate dalle Province al fine di modulare nel modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo laddove si debba diminuire l'incidenza dei danni;

PRESO atto che, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione della l.r. 3/1994, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) e piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) in quanto specie ripetutamente dannose per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

RITENUTO opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione della normativa vigente, di dar corso al prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) e piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) individuando luoghi, tempi e modalità per ciascuna Provincia;

RITENUTO altresì opportuno autorizzare i prelievi in deroga solo nei Comuni dove si sono verificati gravi danni, sono presenti coltivazioni suscettibili di gravi danni da parte delle specie oggetto di deroga e sono state poste in essere adeguate misure per la prevenzione e la mitigazione dei danni stessi;

CONSIDERATO che un'analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da storno negli anni scorsi, e in particolare nel 2013, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l'esito della messa in opera di misure di prevenzione, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO atto che, al fine di autorizzare il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) e piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) solo nelle aree in cui il danno risulta grave e non quantificabile nel normale rischio di impresa, si procede ad autorizzare i prelievi solo nelle Province in cui il danno complessivo accertato nel 2013 è consistente ed economicamente pregiudizievole per le aziende e, nell'ambito di ciascun territorio provinciale, nei soli territori comunali in cui sono stati accertati danneggiamenti e sono presenti coltivazioni danneggiabili dalla specie;

DATO atto che in Toscana per alcune delle colture interessate dal provvedimento, soprattutto gli uliveti, la raccolta si protrae fino a tutto il mese di dicembre;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 14 dicembre 2014, nei 96 Comuni qui di seguito indicati:

- Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Vicchio e Vinci in provincia di Firenze;
- Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Mulazzo e Pontremoli in provincia di Massa Carrara;
- Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia e Porcari in provincia di Lucca;

- Calci, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Lari, Pisa, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Volterra in provincia di Pisa;
- Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia;
- Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Prato in provincia di Prato;
- Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Siena e Sinalunga in provincia di Siena;
- Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Suvereto in provincia di Livorno;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga del piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 14 dicembre 2014 nei 26 Comuni qui di seguito indicati:

- Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Porcari in provincia di Lucca;
- Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia;
- Castellina in Chianti, Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val D'Elsa e Montepulciano in provincia di Siena.

DATO atto che, come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento, nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti in Toscana e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno nei suddetti Comuni, fermo restando il divieto nelle ZPS, anche nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

RITENUTO opportuno vietare l'uso di richiami per l'esercizio del prelievo in deroga senza però limitare le prerogative venatorie dei cacciatori che, nel periodo di riferimento, oltre allo storno possono cacciare altre specie;

RITENUTO quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) e del piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi, luoghi del prelievo e quantità di esemplari prelevabili;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni espone in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*) e piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) nel rispetto della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, nei soli territori dei Comuni indicati rispettivamente al punto 4 e 5, nei giorni

di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 21 settembre 2014 e il 14 dicembre 2014;

2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
 - b. solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire che il prelievo in deroga del piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. solo negli appezzamenti in cui sono presenti le coltivazioni di cereali, proteaginose e oleproteaginose, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, in presenza di coltura in atto e in presenza di sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
 - b. in prossimità dei centri aziendali di stoccaggio e dei centri di conferimento delle produzioni agricole, per un raggio di 200 metri, fatto salvo il rispetto delle distanze dai luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente (i magazzini di stoccaggio delle granaglie devono garantire l'occlusione degli accessi alle finestre con rete di maglia adeguata nonché porte basculanti anche in materiale plastico eventualmente provviste di sensori per l'attivazione automatica al transito dei mezzi);
4. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) esclusivamente nei seguenti territori comunali:
 - Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Fucecchio, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Vicchio e Vinci in provincia di Firenze;
 - Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Mulazzo e Pontremoli in provincia di Massa Carrara;
 - Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia e Porcari in provincia di Lucca;
 - Calci, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Lari, Pisa, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Volterra in provincia di Pisa;
 - Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia;
 - Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Prato in provincia di Prato;
 - Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Siena e Sinalunga in provincia di Siena;
 - Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Suvereto in provincia di Livorno;
5. di autorizzare il prelievo in deroga del piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) esclusivamente nei seguenti territori comunali:
 - Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta e Porcari in provincia di Lucca;
 - Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia;

- Castellina in Chianti, Cianciano Terme, Chiusi, Colle di Val D'Elsa e Montepulciano in provincia di Siena.
- 6. di stabilire in 60.000 il numero di capi di storno (*Sturnus vulgaris*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2014 in attuazione del presente provvedimento, così ripartito fra le Province interessate: 7.500 capi a Firenze, 5.700 capi a Livorno, 3.700 capi a Lucca, 3.700 capi a Massa Carrara, 6.200 capi a Pisa, 16.500 capi a Pistoia, 850 capi a Prato e 15.850 capi a Siena;
- 7. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (*Sturnus vulgaris*) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo:
 - che i cacciatori provvedano a comunicare alla Provincia di residenza il numero dei capi di storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 10 novembre 2014,
 - che le Province trasmettano le risultanze del suddetto monitoraggio alla competente struttura della Giunta regionale entro 17 novembre 2014;
- 8. di stabilire che il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*) e piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) nei giorni di apertura anticipata della caccia potrà avvenire solo nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia e limitatamente ai territori comunali indicati rispettivamente ai punti 4 e 5, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;
- 9. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (*Sturnus vulgaris*) e del piccione (*Columbia Livia* varietà domestica) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima giornata utile di caccia – 14 dicembre 2014) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
- 10. di non consentire l'uso di richiami della specie di riferimento;
- 11. di vietare la vendita degli storni (*Sturnus vulgaris*) e dei piccioni (*Columbia Livia* varietà domestica) prelevati;
- 12. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale che dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza al termine della stagione venatoria;
- 13. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento, con dati disaggregati per ciascuna Provincia interessata, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- 14. di individuare il CIRSeMAF quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
- 15. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI